

**SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA  
PRIVATA, SUAP, SVILUPPO  
ECONOMICO**

Id : 1284858

**ORDINANZA DIRIGENZIALE**

**N. 107 del 27/03/2015**

**OGGETTO : ORDINANZA CIRCOLAZIONE E DISPOSIZIONE DEI MEZZI NELLE AREE MERCATALI.**

## **IL DIRIGENTE**

### **Premesso**

- che con atto di C.C. n.44 del 13.06.2002 è stato approvato il “Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche” concernente la disciplina generale dei mercati e delle fiere esercitati nel territorio del comune di Cervia;
- che all’art. 27 di detto regolamento si dispone che i divieti e le limitazioni del traffico nelle aree destinate ai mercati siano stabilite con apposita ordinanza;

Ritenuta la necessità di disciplinare la circolazione dei mezzi degli operatori all'interno delle aree mercatali, in modo tale da evitare problemi di sicurezza legati alla concomitante presenza di mezzi e furgoni di operatori impegnati nel carico/scarico delle merce, nonché di utenti del mercato, in misura da creare pericolose interferenze, e a tal fine di stabilire alcuni criteri per la sosta degli autoveicoli al servizio dei concessionari,

Considerato, altresì, di dover fornire adeguati indirizzi operativi agli organi comunali preposti al controllo ed alle attività amministrative derivanti dall'esercizio delle attività commerciali di cui trattasi; ciò, in attesa dell'adozione di un nuovo regolamento che disciplini la materia in modo puntuale ed adeguato alle recenti modifiche legislative;

Vista la L.R. n. 12 del 25.6.1999 avente ad oggetto “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D. Lgs n. 114/1998” e la DGR 1368/1999 “Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della LR n.12/1999” così come modificata dalla DGR 485/2013;

Sentite nel merito le Associazioni di categoria rappresentativa ANVA (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti) e FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti), nonché il comando di Polizia Municipale;

Accertato che il responsabile dell’istruttoria ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’ordinamento per l’adozione dell’atto ed in particolare ha provveduto a verificare la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Del. C.C. 1/2013;



Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

## **ORDINA**

agli operatori commerciali e ai produttori concessionari di posteggio nei mercati settimanali, anche in forma temporanea, di osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, igiene pubblica e sanità, in relazione all'attività svolta, alle attrezzature e agli automezzi utilizzati, nonché le disposizioni di seguito indicate:

E' fatto divieto di circolazione di qualsiasi veicolo nell'area del mercato:

- dalle ore 8.00 alle ore 13.00 nel Mercato di piazza Costa estivo
- dalle ore 8.00 alle ore 12.00 nel Mercato di piazza Costa invernale
- dalle ore 17,30 alle ore 23.00 nei mercati stagionali di Cervia Mare, Pinarella, Tagliata e Milano Marittima, salvo diversi orari in caso di inizio e fine stagione o di mercati straordinari

Gli operatori titolari di concessione che posizionano l'autoveicolo fuori dal mercato durante la fase di vendita, possono farlo rientrare solo un'ora dopo l'inizio dell'orario di termine delle vendite.

Nei suddetti orari è fatta salva la circolazione dei mezzi di Polizia e di emergenza, dei residenti, solo in caso di comprovata necessità e/o emergenza, delle biciclette condotte a mano, e dei mezzi degli operatori spuntisti per il tempo strettamente necessario al raggiungimento del posteggio assegnato.

E' vietata agli operatori del mercato la sosta dei veicoli nelle corsie e nelle altre aree di mercato al di fuori dei posteggi loro assegnati.

Il transito dei veicoli per l'ingresso e l'uscita dal mercato deve avvenire con veicoli a passo d'uomo e precedenza pedonale, osservando la massima prudenza e attenzione, ogni danno a persone o cose è esclusivamente a carico del conducente del mezzo e nessun onere può essere imputato al Comune;

Le operazioni di scarico e carico della merce e delle attrezzature per l'allestimento del banco devono avvenire facendo sostare il veicolo, le attrezzature e le merci all'interno del posteggio. Le corsie devono essere mantenute libere.

Nei mercati di piazza Costa estivo ed invernale, per le fasi di allestimento e di disallestimento dei propri banchi, è consentito agli operatori del settore alimentare la temporanea collocazione di merci, attrezzature e veicoli in spazi adiacenti al posteggio in concessione purchè non impediscano la circolazione degli altri mezzi (e comunque non nelle fasce orarie in cui è vietata la circolazione dei mezzi).

I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare la rimozione degli autoveicoli in sosta all'interno dell'area mercatale. Gli autoveicoli rimossi saranno fatti uscire dal mercato attraverso la via ritenuta più opportuna dagli organi di vigilanza.

Nell'effettuazione delle attività di allestimento e disallestimento delle attrezzature di vendita, l'operatore dovrà attuare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la quiete e il riposo dei cittadini.



All'interno del posteggio assegnato, l'accensione del motore dell'autoveicolo è consentita per il tempo strettamente necessario ad effettuare le manovre per l'apertura e/o la chiusura delle attrezzature che necessitano della corrente elettrica.

Gli autoveicoli degli operatori spuntisti devono obbligatoriamente essere collocati all'interno dei posteggi assegnati, terminando nel più breve tempo ogni operazione che richieda l'accensione del motore. Solo dopo l'avvenuto parcheggiamento potranno iniziare le attività di allestimento del banco e scarico delle merci.

Conseguentemente gli spuntisti dovranno scegliere uno spazio idoneo alla collocazione del proprio banco di vendita e dell'autoveicolo a loro in uso, significando che in difetto non saranno ammessi all'esercizio di vendita. Sarà comunque conteggiata loro la presenza.

Il concessionario che per cause di forza maggiore debba interrompere l'attività di vendita prima dell'orario di fine vendita deve ottenere il preventivo consenso per l'allontanamento dagli agenti preposti alla vigilanza che presidieranno il transito del mezzo. In caso di assenza degli agenti preposti, l'operatore dovrà preventivamente comunicare l'uscita anticipata contattando il Comando di Polizia Municipale.

I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito di operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.

Entro l'edizione successiva del mercato il concessionario che ha interrotto l'attività dovrà presentare idonea documentazione probatoria al fine di verificare se tale evento sia riconducibile ad una assenza giustificata (malattia) o volontaria. Nel caso in cui nulla venga prodotto verrà assegnata una giornata di assenza ingiustificata.

L'attrezzatura dei concessionari di posteggio non deve essere di ostacolo al transito e alle operazioni dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine.

Nel caso di mercato dichiarato facoltativo per eventi atmosferici particolarmente avversi la circolazione dei mezzi è ammessa prima dell'orario di fine vendita per il disallestimento del banco e l'uscita dal mercato.

Nel caso di dichiarazione di "Allerta Meteo 2" le operazioni mercatali non potranno essere svolte; qualora detto grado di Allerta, pervenga dopo la collocazione dei banchi di vendita e in tutti quei casi in cui per motivi di ordine e sicurezza pubblica si rende necessario liberare l'area mercatale, i titolari di posteggio presenti devono effettuare entro un'ora dalla disposizione lo sgombero totale dell'area se già occupata seguendo le indicazioni della Polizia Locale o delle altre Forze dell'Ordine;

Le disposizioni generali si applicano anche allo svolgimento delle fiere e dei mercati straordinari nel rispetto dei relativi orari di funzionamento;

## SANZIONI

Le violazioni alle norme contenute nella presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 (cento/00) ad Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) sulla base delle procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, come previsto dal Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali



approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni e modificazioni.

In caso di recidiva è prevista la sanzione accessoria della sospensione dal mercato in cui è stata commessa la violazione per un periodo da una (1) a tre (3) giornate.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due (2) volte in un anno solare, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

### A V V E R T E

Che oltre alla sanzione di cui sopra, possono trovare, altresì, applicazione congiunta le sanzioni previste dal Codice della Strada e delle altre Leggi che disciplinano la materia;

La presente ordinanza entra in vigore dal 01.06.2015 e sarà pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 30 dal 01.05.2015.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di giorni sessanta decorrenti dall'avvenuta pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il Dirigente  
(Ing. Daniele Capitani)

*\* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*